

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è predisposto in attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei Fabbisogni Standard di Province, Città metropolitane e Comuni", che disciplina la determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province delle Regioni a Statuto Ordinario, al fine di assicurare il graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

In particolare, con il presente decreto vengono adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, a quelle riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente ed alle funzioni nel settore sociale, come individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera a) citato decreto legislativo.

Ai fini della elaborazione delle note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni standard nonché per il calcolo dei rispettivi fabbisogni standard, tre delle predette funzioni sono state distinte in sotto-funzioni o servizi, in modo da poter adattare la metodologia generale alle specificità dei servizi offerti e raggiungere elevati livelli di precisione nell'individuazione del fabbisogno delle diverse realtà territoriali.

In particolare, le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti sono state segmentate nei due servizi relativi alla viabilità ed al trasporto pubblico locale; le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente sono state distinte nei due servizi relativi, rispettivamente, alla gestione del territorio e dell'ambiente al netto del servizio smaltimento rifiuti ed alla gestione dei rifiuti. Infine, le funzioni del settore sociale sono state articolate nei due servizi relativi alle funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido ed a quelle relative al servizio di asili nido.

A tale articolazione delle menzionate funzioni fondamentali è conseguita l'elaborazione di corrispondenti note metodologiche per la determinazione dei relativi fabbisogni standard.

Il procedimento seguito per la determinazione dei predetti fabbisogni, illustrato nelle rispettive note metodologiche, si è sviluppato, in ottemperanza dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, in cinque fasi:

1. identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile, acquisiti sia da banche-dati ufficiali, sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari somministrati a Comuni e Unioni di comuni;



2. individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
3. analisi dei costi finalizzata all'individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
4. individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
5. definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli Enti locali di migliorarli.


Giova evidenziare che i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di calcolo indicate nelle note metodologiche in questione non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario - come rappresentato nella introduzione alle predette note -, rappresentando piuttosto un ausilio per il calcolo dei coefficienti di riparto relativamente alle menzionate funzioni dei Comuni.

Le metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard in esame sono state trasmesse, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lett. e) dello citato decreto legislativo n. 216 del 2010, dalla SOSE S.p.A. al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sono state approvate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 23 dicembre 2013.

In base alle previsioni dell'articolo 6, del predetto decreto legislativo, le note metodologiche ed i fabbisogni standard con esse determinati sono adottati, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da sottoporre alla Conferenza Stato - città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema potrà comunque essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere, il decreto potrà essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

Giova, peraltro, evidenziare che, nonostante il tempo trascorso dall'approvazione delle note metodologiche in Copaff, il decreto in oggetto mantiene






carattere di assoluta attualità e necessità, anche con riferimento al processo in atto di revisione della spesa pubblica, né lo stesso appare in alcun modo interferire con le modifiche *in itinere* circa l'assetto istituzionale e le funzioni fondamentali degli enti territoriali interessati dalla determinazione dei fabbisogni standard.


➤ D'altronde, lo stesso decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 prevede, accanto alla fase di determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, una successiva fase di monitoraggio della fase applicativa e di aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard (cfr. art. 5, comma 1, lett. b). Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalità previste nel medesimo decreto legislativo n. 216 del 2010 (cfr. art. 7).

Occorre, infine, evidenziare la rilevanza riconosciuta, nell'attuale contesto, al processo di determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, soprattutto alla luce del processo in atto di revisione della spesa pubblica, rispetto al quale detta tematica rappresenta un nodo nevralgico e di primario rilievo. Come ricordato dallo stesso Commissario Straordinario per la *spending review* in occasione dell'audizione tenutasi il 30 gennaio 2014 di fronte alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale in merito alla "attuazione e prospettive del federalismo fiscale", il "lavoro svolto negli ultimi tre anni per la misurazione dei fabbisogni standard" riveste particolare importanza ed è stato riconosciuto come "un lavoro di qualità ottima, a livello mondiale". Inoltre, "la banca dati che è stata costituita è preziosissima sia per il calcolo dei fabbisogni standard, sia più in generale per misurare l'efficienza della spesa a livello locale. Questo lavoro deve continuare per averne un pieno utilizzo".

In conclusione, i dati sui fabbisogni standard – che vengono adottati, unitamente alle rispettive note metodologiche, con il decreto in argomento - potranno fornire ai *policy maker* ed agli amministratori locali informazioni ed indicatori utili sui modelli organizzativi che garantiscono le migliori *performance* sia in termini di costo che in termini di qualità dei servizi, rappresentando, pertanto, un ausilio prezioso sia nell'ambito del progetto di riassetto istituzionale in atto che in relazione al contestuale processo di revisione della spesa pubblica.

Per quanto concerne l'articolato normativo, lo schema di decreto si compone di due articoli e sette allegati: l'articolo 1 dispone l'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente ed alle funzioni nel settore sociale, allegati al decreto, di seguito indicati:




- 
- a) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC03U – Funzioni di istruzione pubblica, e relativi allegati;
 - b) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC04A – Funzioni nel campo della viabilità, e relativi allegati;
 - c) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC04B – Funzioni nel campo dei trasporti, e relativi allegati;
 - d) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC05A – Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, e relativi allegati;
 - e) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC05B – Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – Servizio smaltimento rifiuti, e relativi allegati;
 - f) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC06A – Funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido, e relativi allegati;
 - g) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni – FC06B – Funzioni nel settore sociale - Servizio di asili nido, e relativi allegati.

L'articolo 2 statuisce che i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario diano adeguata pubblicità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in argomento sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio, come, peraltro, previsto anche dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

copia conforme



L'art. 17 del D.Lgs. n. 118 del 2011, in materia di contabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 118 del 2011, n. 118, ha avuto esito



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Copia conforme

Quint

193 MAR 2014

RF

POSITIVO

NEGATIVO

RELAZIONE TECNICA

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Signature]

Provvedimento: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario relativi alle Funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità, nel campo dei trasporti, di gestione del territorio e ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, sul servizio smaltimento rifiuti, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010.

L'introduzione dei fabbisogni standard, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216, deve avvenire in modo tale che "il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi". Questa previsione equivale a dire che il complesso dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di Comuni e Province non potrà eccedere il totale della spesa storica dei corrispondenti comparti, effettivamente sostenuta al momento della loro adozione, in conformità a quanto, peraltro, stabilisce lo stesso D.lgs. n. 216 del 2010 all'articolo 1, comma 3: "Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente". La determinazione dei fabbisogni standard dovrà pertanto produrre un livello di spesa inferiore o al massimo uguale a quello sostenuto per ciascuna funzione.

Il decreto in esame, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216, adotta le note metodologiche approvate dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 23 dicembre 2013 relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti, per i Comuni, le Funzioni e i Servizi di istruzione pubblica (FC03U), viabilità (FC04A), trasporti (FC04B), gestione del territorio e dell'ambiente (FC05A), servizio smaltimento rifiuti (FC05B), settore sociale (FC06A) e servizio asili nido (FC06B).

Al riguardo, considerato che i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di calcolo indicate nelle note metodologiche non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, come citato nella introduzione alle note stesse, e considerato altresì che gli stessi fabbisogni sono di ausilio al calcolo dei coefficienti di riparto, relativamente alle funzioni in argomento, si rappresenta che non si ravvedono oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di calcolo indicate nelle note metodologiche non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono di ausilio al calcolo di appositi coefficienti di riparto, per ciascuna delle funzioni sopra citate, che vengono riportati in allegato alle note metodologiche.

Il provvedimento garantisce l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, atteso che i fabbisogni standard calcolati secondo le metodologie individuate dalla Sose, rappresentano i coefficienti da utilizzare per il riparto del fondo di solidarietà comunale, nonché del fondo perequativo.

Sulla base di quanto appena detto pertanto il presente decreto non comporta effetti di carattere finanziario sui saldi di finanza pubblica.

